

Trasmesso a mezzo PEC
Non segue originale



Spett.le
Società Kaltek SRL
Via Liguria, 29
35020 Saonara(PD)
Pec kaltek@legalmail.it

Oggetto: Modifica del termine di durata del contratto per la fornitura di contenitori a ciclo chiuso contenenti formalina, occorrente alla UOC FARMACIA

CIG: ZE535DA5EA

All'esito della procedura esperita per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 COMMA 2 lett B) Dlgs 50/2016, della fornitura di contenitori a ciclo chiuso contenenti formalina, occorrente alla UOC FARMACIA, è stato individuato, quale aggiudicatario, l'operatore economico **la società KALTEK SRL**, con sede in via Liguria, 29 - 35020 Saonara (PD), P.IVA 02405040284, per un importo complessivo pari ad euro **1.424,00, IVA al 22% inclusa**.

Con deliberazione **366/2022**, pubblicata sul sito www.ifo.it di questa Stazione Appaltante, è stato determinato di procedere alla modifica del termine di durata del contratto della prestazione indicata in oggetto.

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

1.

Parti stipulanti e Oggetto

Sono Parti del contratto:

gli **IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO** – di seguito anche “Stazione Appaltante”, rappresentati dal Direttore della UOC ABS dott. Gianluca Moretti, nato a Firenze (FI) il 28/06/1977 e domiciliato per la carica presso la sede di Roma, Via Elio Chianesi n. 53, C.F. 02153140583, P.I. 01033011006 (altrimenti detta anche committente, IFO, Stazione appaltante);

e

La **Società Kaltek SRL** con sede in **via Liguria, 29 - 35020 Saonara (PD)** (CF e P. IVA **02405040284**), rappresentata da **Lorenzo Cortelazzo**, in qualità di legale rappresentante domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale della società, in **Via via Liguria, 29 - 35020 Saonara (PD)**, e presso l'indirizzo di posta elettronica certificata **kaltek@legalmail.it** (altrimenti detto Affidatario, Fornitore, Operatore economico).

2. Norme tecniche di riferimento

Nell'esecuzione dei servizi/forniture inerenti il presente Contratto si dovranno rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie, e secondo le modalità nei medesimi regolamentate.

3. Durata e penali

Tutte le attività dovranno essere svolte e concluse entro i tempi di seguito indicati: **31/07/2022**.

IFO si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere al riguardo.

Ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna indicati, determina l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. Le penali complessivamente non potranno superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Qualora l'importo massimo delle penali applicate sia superiore a detta percentuale si procederà alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento, come indicato al successivo articolo 13.

Le spese sostenute da IFO per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, potranno dare luogo all'escussione della cauzione.

4. Stipulazione del contratto

La stipulazione avviene a seguito della ricezione (avvenuta consegna), da parte della Stazione Appaltante, della PEC contenente il file della presente lettera-contratto, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario. Il documento, sottoscritto anche dal rappresentante degli IFO, appositamente incaricato, verrà, quindi, ritrasmesso alla società aggiudicataria quale atto conclusivo.

5. Condizioni generali del contratto

Si rimanda interamente alle condizioni generali di contratto stabilite dall' articolo 1341 del codice civile; esse non saranno opponibili a codesta stazione appaltante dall'operatore economico aggiudicatario, qualora si dimostri che al momento della conclusione del contratto quest'ultimo ne fosse a conoscenza o comunque ne avrebbe dovuto avere prontezza facendo ricorso all'ordinaria diligenza.

6. Modalità di esecuzione

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura di beni o servizi oggetto del contratto.

La prestazione a carico del fornitore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo di fornitura (ordine) emesso da IFO e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate. Rimane a carico del fornitore il rischio di perdite o danni sia durante il trasporto sia durante il deposito nei locali di IFO in attesa del collaudo o accettazione dei prodotti, fatto salvo il caso in cui il danno sia chiaramente imputabile a IFO.

Ai sensi dell'art. 221 del d.lgs. 152/2006 il fornitore è, inoltre, tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. Qualora il fornitore non dovesse adempiere, è diritto di IFO provvedervi rivalendosi sulle somme dovute al fornitore o sul deposito cauzionale. È fatto salvo il diritto ad agire per il maggior danno.

7. Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale è determinato in **euro 1.424,00, IVA al 22 % inclusa**.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione, compresi tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal contratto e dalle disposizioni normative, comprese quelle che eventualmente saranno emanate in corso di esecuzione del servizio.

La **Società Kaltek SRL** non potrà esigere dalla Stazione Appaltante, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito, pertanto con il pagamento del suddetto corrispettivo, lo stesso si dichiara soddisfatto di ogni sua pretesa.

Il compenso per le prestazioni oggetto dall'appalto sarà liquidato in base agli ordinativi emessi previa verifica della regolare esecuzione e previa verifica della regolarità contributiva, come risultante dal Documento di Regolarità Contributiva.

8. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'Operatore economico si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella DGUE/scheda fornitore, già depositato agli atti d'ufficio della Stazione Appaltante, con il quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso, che qui si intende espressamente richiamata ancorché non materialmente allegata.

L'Operatore economico si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

9. Termini e modalità di pagamento

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese l'Affidatario dovrà emettere fattura in modalità elettronica mediante Sistema di Interscambio (SDI) ed intestate a IFO – Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Roma, Codice Fiscale C.F. 02153140583, P.I. 01033011006, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato **il Codice Univoco UFWFGB – CIG ZE535DA5EA**, oltre al numero del protocollo del contratto e l'oggetto dell'appalto.

La fattura dovrà inoltre contenere l'annotazione, qualora dovuta, *“scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972”* così che l'IVA addebitata nelle fatture dal Fornitore sia versata dall'Agenzia direttamente all'Erario. Ciò in adempimento alla L. n. 96 del 21/06/2017 che ha previsto l'applicazione alle Agenzie Fiscali del c.d. *“Split Payment”*.

L'Operatore economico espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la disciplina uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di IFO, di interrompere la prestazione oggetto di affidamento.

10. Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della prestazione in oggetto è individuato nel **Dr.ssa Carol Scioscia (carol.scioscia@ifo.it)**, al quale fare riferimento per qualsiasi comunicazione/informazione.

.

11. Assicurazione

L'Appaltatore dichiara di essere in possesso di specifica polizza assicurativa in corso di validità.

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione della prestazione. Nessun altro onere potrà, dunque, derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo.

12. Recesso

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, qualora per esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento dell'avvio della procedura, non si ritenesse di proseguire nell'esecuzione delle prestazioni affidate, previo pagamento di quelle eseguite.

13. Risoluzione

La risoluzione è disciplinata dall'art. 108 del Codice.

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante P.E.C. e/o raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

IFO si riserva la facoltà di risolvere il contratto anche nei seguenti casi:

- 1) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida;
- 2) applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell'importo contrattuale complessivo;
- 3) mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione definitiva, in esito all'escussione della stessa, ove prestata;
- 4) violazione del divieto di cessione a terzi del contratto;
- 5) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico di IFO;
- 6) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) perdita da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionali richiesti per l'espletamento delle prestazioni.

La risoluzione in tali casi opera allorquando IFO comunichi per iscritto con P.E.C. e/o raccomandata a/r all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 C.C.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, detratte le eventuali penalità.

14. Cessione del contratto e dei crediti

È fatto divieto assoluto al soggetto affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

È ammessa la cessione del credito ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.

15. Subappalto

In materia di subappalto trova applicazione l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

16. Spese del contratto

Tutte le spese connesse e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Affidatario che, con la sottoscrizione della presente lettera, dichiara di assumerle.

17. Controversie e foro competente

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è quello di Roma.

18. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati di codesto Operatore economico forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo e verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Responsabile Unico del Procedimento e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.

Il trattamento dei dati potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'IFO.

L'operatore economico dichiara di essere stato informato sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento della prestazione di cui al presente contratto.

Con la sottoscrizione digitale del presente documento l'operatore economico dichiara di aver letto e perfettamente compreso le clausole di cui agli articoli 3, 10, 12, 13, 14 e 17 che, pertanto approva in maniera specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.

L'estensore

Dott.ssa Neri Grazia.

Il Direttore della UOC ABS

Dott. Gianluca Moretti